

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1515 /2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla Maria Bianchini

Presidente

Dott.ssa Laura Bertoli

Consigliera

Dott.ssa Fiorella Perna

Giudice A. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 189/2018, discussa all'udienza collegiale del 16.5.2019 e promossa

DA

SAMUELE TETTAMANTI (c.f. TTTSML95P29C933X) rappresentato e difeso dall' avv. ARCULEO LAURA ed elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 22 22063 CANTU', presso lo studio del difensore

APPELLANTE

CONTRO

INPS , (c.f. 80078750587) rappresentato e difeso dagli avv.ti DEL GATTO ANTONIO e MOGAVERO MIRELLA (MGVMLL58M63F119K) ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1 , presso l'avvocatura dell'ente

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: come da ricorso

PER L'APPELLATO: come da memoria difensiva

MOTIVI IN FATTO

Il sig. Tettamanti, affetto da sindrome di Williams, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 13.6.2014, adiva il Tribunale di Como al fine di ivi sentir accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità civile, nella misura di almeno il 74% di riduzione, ed il diritto al riconoscimento della condizione di portatore di handicap per l'attribuzione dei benefici di cui alla L. 104/1992.



All'esito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale al Tettamanti veniva attribuita dal CTU una "totale inabilità lavorativa, con necessità di assistenza continua, nonché per il riconoscimento dei benefici della l. 104/92".

Sulla scorta di tale risultanza peritale e rilevata l'assenza di contestazioni alle conclusioni del CTU, il giudice procedeva all'omologa dell'accertamento sanitario secondo le risultanze del CTU e condannava l'INPS alle competenze di lite.

L'Istituto provvedeva a liquidare in favore del Tettamanti, riconosciuto inabile al 100%, la pensione di invalidità civile, ma non anche l'indennità di accompagnamento.

Quindi, con ricorso ex art. 442 c.p.c., Tettamanti Samuele adiva nuovamente il Tribunale di Como al fine di sentir dichiarare il suo diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

L'adito Tribunale, con la sentenza gravata, dichiarava l'infondatezza del ricorso sul rilievo che con la domanda amministrativa e con il successivo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno appellante aveva circoscritto l'istanza al riconoscimento dell'invalidità civile ed al riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/1992.

Il Tribunale di Como, a fondamento della decisione, rilevava che l'accertamento in merito alla necessità di assistenza continua era frutto dell'iniziativa del CTU e non aveva alcuna efficacia integrativa della domanda azionata poichè l'ATP è strumentale all'adozione del provvedimento di attribuzione del beneficio domandato in ricorso e non già di altri, diversi e non domandati, con la conseguenza che all'Istituto convenuto non poteva imputarsi l'onere di contestare l'esito della consulenza.

Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 26.11.2018, ha interposto appello Tettamanti Samuele lamentando, col primo motivo di gravame, l'erronea valutazione degli atti e fatti di causa relativamente alla ritenuta assenza di istanza in sede amministrativa, posto che nella domanda compilata dal medico curante era stata barrata la casella relativa all'impossibilità di compimento di atti della vita quotidiana senza assistenza continua.

Col secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e del combinato disposto degli art.li 11 L. n. 122/1984 e 56 L. n. 69/2009 sostenendo che il primo giudice non aveva tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni di salute verificatosi nel corso della procedura amministrativa e giudiziale.

Col terzo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la condotta contraddittoria dell'appellato e la valenza altrettanto contraddittoria della decisione impugnata che avevano riconosciuto lo stato di invalidità totale seppure non domandato, contro il principio di ultrapetizione che, però, era stato posto a fondamento del diniego dell'indennità di accompagnamento.



Col quarto motivo di gravame l'appellante ha invocato l'intangibilità dell'esito peritale, siccome anche non contestato dall'INPS e siccome, ancora, posto a base del decreto di omologa.

Col quinto motivo di gravame l'appellante ha invocato la ratio sottesa all'accertamento tecnico preventivo, consistente nella deflazione del contenzioso previdenziale.

Nel giudizio così introdotto si è costituito l'INPS il quale ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame, chiedendo, per l'effetto, la conferma della sentenza di prime cure.

All'udienza del 16.5.2019, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI IN DIRITTO

L'appello è infondato per le ragioni che seguono.

Ai fini dell'inquadramento dello strumento di cui all'art. 445 bis c.p.c., introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, convertito in L. n. 111 del 2011, il collegio premette che con lo stesso il Legislatore ha previsto, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle controversie *"in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222"*, che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica *"preventiva"* delle condizioni sanitarie richieste dalla legge per la concessione della prestazione richiesta. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo è condizione di procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni.

Il procedimento segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. in quanto compatibili e del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis, convertito in L. n. 248 del 2005, inerenti l'accertamento peritale.

Introdotto il procedimento, il giudice conferisce incarico ad un consulente medico, le cui conclusioni sono comunicate alle parti, con l'invito a dichiarare se intendono muovere contestazioni.

Quindi, in assenza di contestazione, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto *"non impugnabile nè modificabile"*. In caso di contestazione, si apre un procedimento contenzioso presso lo stesso giudice innanzi al quale si è svolto l'a.t.p.o..

L'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. ha avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza.

Ciò premesso quanto alla struttura, finalità e funzionamento dello strumento introdotto con la novella del 2011, il collegio osserva che ai sensi degli artt. 99 e 112



c.p.c. nel processo civile il principio della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato hanno dignità di clausole generali e comportano il divieto di attribuire un bene della vita non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Tale principio è da ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi, attribuendo quindi un bene della vita diverso da quello richiesto.

Orbene, nel caso di specie, per quanto la disamina della domanda amministrativa evidenzi il riempimento della casella relativa allo stato di necessità di assistenza continua, deve essere rilevato che con il ricorso per a.t.p. l'appellante aveva delimitato la domanda al *riconoscimento della condizione di portatore di handicap in gravità ai fini della l. 104/92*, nonché all'attribuzione dell'assegno di invalidità civile. Nelle formulate conclusioni, pertanto, vi è omissione totale di ogni riferimento al diverso accertamento finalizzato alla concessione dell'indennità di accompagnamento, con la conseguenza che, del tutto legittimamente, il provvedimento di omologa è stato circoscritto nei limiti contestati.

Anche la Corte di Cassazione, con la decisione n. 8533/2015, che il collegio condivide integralmente, ha avuto modo di affermare :*"Occorre quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., comma 5 dovrà limitarsi all'accertamento dei requisiti giuridico-economici."*

Alla luce delle superiori argomentazioni deve quindi ritenersi che la presenza di domanda amministrativa specifica sia del tutto inefficace ai fini dell'integrazione della domanda giudiziale, alla quale soltanto deve aversi riguardo quanto alla delimitazione dell'alveo del giudizio.

Non meritano accoglimento nemmeno le censure formulate con il secondo e terzo motivo di appello posto che il riconoscimento dell'invalidità totale, in luogo di quella domandata nella misura del 74%, è del tutto conforme al disposto di legge (art.li 11 L. n. 122/1984 e 56 L. n. 69/2009), costituisce mera variazione quantitativa della misura dell'invalidità attribuibile sulla scorta dell'aggravamento delle condizioni già declinate col ricorso e non necessita, per ciò stesso, di ulteriori indagini, che si pongono al di fuori del thema decidendum.



In definitiva, nel riconoscimento dell'invalidità totale in luogo di quella domandata il collegio non ravvisa alcuna violazione del principio di ultrapetizione rilevando, piuttosto, che l'attribuzione del maggior grado di invalidità era contenuta nella domanda articolata ex art. 445 bis c.p.c. e che, peraltro, tanto era consentito dalla normativa sopra citata.

Diversamente, il diritto all'indennità di accompagnamento è fondato su presupposti differenti e per niente dedotti in giudizio, sì che l'odierno appellato non aveva alcun onere di contestazione della CTU, ben confidando nella invalicabile delimitazione della domanda, per come operata dallo stesso appellante.

Alla luce delle argomentazioni che precedono gli ulteriori motivi di appello restano assorbiti e non residua margine alcuno per l'accoglimento del gravame.

La qualità delle parti e la complessità della causa, in uno all'assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati al momento della sua introduzione, consentono la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 189/18 del Tribunale di Como.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12.

Milano, 16.5.2019.

IL GIUDICE A. REL.
FIORELLA PERNA

LA PRESIDENTE
CARLA BIANCHINI

